

**Conf  
com**



**Confcommercio**

**CONVERSIONE IN LEGGE  
DECRETO "MILLEPROROGHE"**

**Coordinamento:** Direzione Centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi  
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo

**Contributi di competenza a cura dei Settori:**

Fiscalità d'impresa  
Welfare Pubblico e Privato  
Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità  
Ambiente, Utilities e Sicurezza  
Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione  
Gruppi (Terziario Donna, Giovani imprenditori) e Cultura  
Commercio e Legislazione d'impresa  
Urbanistica e Rigenerazione urbana  
Turismo

**Legge 27 febbraio 2026, n. 26** di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante “**Disposizioni urgenti in materia di termini normativi**” (cd. **Milleproroghe**), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (entrato in vigore in data 31 dicembre 2025 e su cui si è riferito con [nota n. 1 del 9 gennaio 2026](#)) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (1° marzo 2026).

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE</b> .....	<b>4</b>
1. Adeguamento capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione enti locali (art. 4, co. 12).....	4
2. Proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione (art. 4, co. 12- <i>octies</i> ) .....	4
3. Fatture elettroniche relative a prodotti di filiera (art. 15, co. 3- <i>ter</i> ) .....	4
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE</b> .....	<b>4</b>
1. Proroga dei termini in materia di esoneri contributivi rubricati “Bonus Giovani”, “Bonus Zes”, “Bonus Donne”, disciplinati dal DL. 60/2024 (art. 14, co. 1- <i>bis</i> ) .....	4
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE</b> .....	<b>4</b>
1. Proroga del termine per le delibere della TARI (art. 4, co. 12- <i>sexies</i> ) .....	4
2. Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (art. 13, co. 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i> ) .....	5
3. Tracciabilità dei rifiuti (art. 13, co. 5- <i>bis</i> e da co. 5- <i>quinquies</i> a co. 5- <i>octies</i> ) .....	5
4. Recupero dei rifiuti nei cementifici (art. 13, co. 5- <i>novies</i> ) .....	5
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE</b> .....	<b>5</b>
1. Contributo alle imprese radiofoniche private per la digitalizzazione degli archivi multimediali (art. 1, co. 14- <i>bis</i> e 14- <i>ter</i> ) .....	5
2. Rimborso a Poste Italiane per la spedizione di prodotti editoriali (art. 1, co. 19- <i>bis</i> ) .....	6
3. Proroga del Sistema Pubblico di Connettività (art. 4, co. 10 e 10- <i>bis</i> ).....	6
5. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 10, co. 1).....	6
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA</b> .....	<b>7</b>
1. Proroga termine per la revisione del regolamento sulle procedure paesaggistiche (art. 8, co. 5- <i>quinquies</i> ) .....	7
2. Proroghe dei termini dei lavori in materia di edilizia privata (art. 9, co. 2- <i>bis</i> ) .....	7
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI</b> .....	<b>7</b>
1. Ispettori autorizzati per revisioni veicoli (art. 9, co. 3- <i>bis</i> ) .....	7
2. Ferrobonus portuale (art. 9, co. 3- <i>quater</i> ) .....	7
3. Trasporti eccezionali su strada (art. 9, co. 3- <i>septies</i> ) .....	8
4. Buono portuale (art.9, co. 3- <i>octies</i> , 3- <i>novies</i> ) .....	8
5. Linea 2 Metropolitana Torino (art. 9, co. 3- <i>decies</i> ) .....	8
6. Lavoratori portuali (art. 9, co. 3- <i>undecies</i> ).....	9
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO</b> .....	<b>9</b>
1. Delibere tasse di soggiorno Olimpiadi Milano Cortina (art. 4, co. 12- <i>septies</i> ) .....	9

2. Proroga assistenti bagnanti (art. 9, co. 3-sexies).....	9
3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo (art. 16, co. 3-bis) .....	9
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA.....</b>	<b>10</b>
1. Limiti di spesa per i crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva (art. 8, co. 5-bis) .....	10
2. Finanziamento del Museo nazionale di fotografia (art. 8, co. 5-ter e 5-quater).....	10
<b>ULTERIORI DISPOSIZIONI .....</b>	<b>10</b>
1. Differimento termini per la realizzazione delle Medie Opere (art. 2, co. 2-bis).....	10
2. Proroga della sospensione dell'installazione dei sistemi di riconoscimento facciale negli impianti di videosorveglianza (art. 2, co. 6-quater).....	11
3. Proroga della durata massima dell'incarico del Commissario straordinario per la peste suina africana (art. 5, co. 10-novies, lett. a) .....	11
4. Proroga in materia di esercizio delle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni (art. 6, co. 1-ter) .....	11

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

### **1. Adeguamento capitale sociale per soggetti iscritti all'albo accertamento e riscossione enti locali (art. 4, co. 12)**

Il comma 12 dell'articolo 4 proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (in luogo del termine del 30 aprile 2026 previsto dal testo iniziale del decreto), il termine di adeguamento del capitale sociale per i soggetti che vogliono svolgere l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali (art. 1, commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

### **2. Proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione (art. 4, co. 12-octies)**

Il comma 12-octies stabilisce che la disposizione, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione della norma in materia di rettifica della detrazione dell'IVA, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla suddetta data del 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento.

Il citato articolo 9 dispone l'abrogazione della disposizione, di cui al comma 3, dell'articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. "per masse". Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell'imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.

### **3. Fatture elettroniche relative a prodotti di filiera (art. 15, co. 3-ter)**

Il comma 3-ter proroga al 31 dicembre 2028 l'obbligo di indicare un codice identificativo, per ciascun prodotto oggetto di transazione, nelle fatture elettroniche, sempreché trattasi di prodotti che rientrano nell'ambito di competenza delle Commissioni Uniche Nazionali (si tratta, in sostanza, della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro). L'obbligo in oggetto è stabilito dal comma 7-bis dell'art. 3 del DL n. 63 del 2024.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE**

### **1. Proroga dei termini in materia di esoneri contributivi rubricati "Bonus Giovani", "Bonus Zes", "Bonus Donne", disciplinati dal DL. 60/2024 (art. 14, co. 1-bis)**

L'articolo 14, comma 1-bis, proroga la fruizione di esoneri contributivi disciplinati dagli artt. 22, 23, 24 del DL. 60/2024, (cd. "Decreto Coesione"), rubricati rispettivamente "Bonus Giovani, Bonus Zes, Bonus Donne".

Riguardo le prime due misure citate il differimento temporale ha permesso la proroga delle agevolazioni fino al 30 aprile 2026, includendo anche Marche e Umbria tra le sedi o unità produttive utili in cui può avvenire l'assunzione o la trasformazione di contratto.

Se l'assunzione o la trasformazione sono effettuate dal 1° gennaio 2026, la misura sarà pari al 70% dell'esonero dei complessivi contributi previdenziali, elevabile al 100% nel caso in cui la medesima provochi un incremento occupazionale netto in tali sedi.

Il "Bonus Donne" è prorogato fino al 31 dicembre 2026.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE**

### **1. Proroga del termine per le delibere della TARI (art. 4, co. 12-sexies)**

Il comma 12-sexies dell'articolo 4 stabilisce che per il 2025 le delibere sui regolamenti e sulle

tariffe TARI saranno considerate tempestive se caricate nel portale del federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026.

Per acquisire efficacia, le delibere devono essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.

La disposizione consente quindi una proroga straordinaria dei termini per il 2025, evitando effetti negativi sul funzionamento delle tariffe TARI.

## **2. Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo (art. 13, co. 1-bis e 1-ter)**

L'articolo 13, comma 1-bis, proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro cui regioni e province autonome possono autorizzare l'uso irriguo in agricoltura delle acque reflue depurate da impianti operativi al 15 aprile 2023.

Il comma 1-ter prevede l'abrogazione del Regolamento tecnico vigente (D.M. 12 giugno 2003, n. 185) per il riutilizzo delle acque reflue.

La cancellazione del regolamento entrerà in vigore con l'adozione del nuovo decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 99 del d.lgs. 152/2006, che stabilirà norme di analogo contenuto.

## **3. Tracciabilità dei rifiuti (art. 13, co. 5-bis e da co. 5-quinquies a co. 5-octies)**

I commi 5-bis e da 5-quinquies a 5-octies dell'articolo 13 aggiornano le regole sulla tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 5-bis consente ai piccoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi di usare il formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026; solo da tale data entreranno in vigore le sanzioni per mancata trasmissione al RENTRI (comma 5-septies).

Il comma 5-octies abroga la norma non attuata che prevedeva un decreto ministeriale per prorogare l'iscrizione al RENTRI di grandi produttori e altri soggetti.

I commi 5-quinquies e 5-sexies posticipano al 30 giugno 2026 l'obbligo di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi per rifiuti pericolosi come requisito per l'Albo nazionale gestori ambientali.

Il Comitato nazionale dell'Albo definirà tempi e modalità per l'installazione dei sistemi di geolocalizzazione.

Le modifiche introducono scadenze differite e chiarimenti procedurali per semplificare la compliance dei produttori e trasportatori di rifiuti.

## **4. Recupero dei rifiuti nei cementifici (art. 13, co. 5-novies)**

Il comma 5-novies dell'articolo 13 posticipa al 31 dicembre 2026 l'entrata in vigore della norma transitoria sui cementifici.

La disposizione stabilisce che, per gli impianti autorizzati al recupero di rifiuti "R1", valgono esclusivamente i limiti massimi annui di utilizzo per il recupero energetico.

Restano derogati i limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti a periodi inferiori all'anno, considerando vincolante solo il quantitativo effettivamente avviato al recupero.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### **1. Contributo alle imprese radiofoniche private per la digitalizzazione degli archivi multimediali (art. 1, co. 14-bis e 14-ter)**

I commi 14-bis e 14-ter dell'articolo 1 dispongono il rifinanziamento, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, del contributo destinato alle imprese radiofoniche private che

abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, finalizzato al completamento dei processi di digitalizzazione degli archivi multimediali.

Il comma 14-*bis* stabilisce che il contributo è riconosciuto secondo le condizioni e le modalità previste dall'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevedendo in particolare che esso non sia soggetto a riparto percentuale tra i beneficiari, che possa essere riassorbito in caso di successive convenzioni e che copra fino all'80 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio precedente.

Il comma 14-*ter* provvede, infine, alla copertura finanziaria dell'intervento, quantificando l'onere, come sopra indicato, in 2 milioni di euro per l'anno 2026 e disponendo che vi si faccia fronte mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **2. Rimborso a Poste Italiane per la spedizione di prodotti editoriali (art. 1, co. 19-*bis*)**

Il comma 19-*bis* proroga fino al 31 dicembre 2031 il rimborso riconosciuto a Poste Italiane S.p.A. per gli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie relative alla spedizione di prodotti editoriali, già disciplinato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.

La disposizione fissa un limite massimo annuo di spesa pari a 30 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La misura è finalizzata a compensare Poste Italiane degli oneri sostenuti per l'applicazione delle tariffe agevolate e ad assicurare la continuità del regime anche oltre la scadenza dell'affidamento del servizio postale universale prevista per il 30 aprile 2026, risultando destinatari indiretti dell'intervento le imprese editrici di quotidiani e periodici, le imprese editrici di libri, le associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al Registro degli operatori di comunicazione nonché le associazioni d'arma e combattentistiche.

## **3. Proroga del Sistema Pubblico di Connettività (art. 4, co. 10 e 10-*bis*)**

L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione dei servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività predisposti da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, determinando il mantenimento delle condizioni operative dei contratti relativi ai servizi di connettività, telefonia fissa, sicurezza informatica e servizi professionali connessi, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali in favore delle amministrazioni pubbliche.

La proroga si rende necessaria in considerazione dei ritardi intervenuti nella procedura di gara SPC3 e anche in relazione all'adeguamento della documentazione alle nuove prescrizioni in materia di sicurezza nazionale e *cybersecurity*.

Il comma 10-*bis* dispone, inoltre, la proroga dell'Accordo quadro per servizi applicativi in ottica *cloud* per le amministrazioni centrali fino al 20 settembre 2026 ovvero fino alla data di effettiva aggiudicazione del nuovo accordo quadro, prevedendo un termine finale alternativo e assicurando la continuità dei servizi applicativi nelle modalità SaaS, PaaS e IaaS fino al subentro del nuovo strumento negoziale.

Le disposizioni perseguono congiuntamente la finalità di garantire la piena operatività dell'ecosistema digitale della pubblica amministrazione, evitando soluzioni di continuità nei servizi infrastrutturali e applicativi.

## **5. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della**

## **cooperazione internazionale (art. 10, co. 1)**

Vengono ulteriormente posticipate al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029, (in luogo rispettivamente del 31 dicembre 2025 e 31 marzo 2026, previste nel decreto originario) le scadenze previste ex art. 14, comma 2, del DL n.183 del 31 dicembre 2020, relative ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per i cittadini all'estero.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA**

### **1. Proroga termine per la revisione del regolamento sulle procedure paesaggistiche (art. 8, co. 5-quinquies)**

E' stato differito dal 27 agosto 2026 al 27 febbraio 2027 il termine per la revisione del Regolamento di individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, introdotto dal D.P.R. 31/2017. La disposizione in commento proroga, quindi, di ulteriori 6 mesi il termine – già più volte differito – per l'adozione delle disposizioni modificative e integrative di detto Regolamento, previste dall'articolo 26, comma 13, della Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Si ricorda che l'obiettivo di tale revisione normativa è duplice: da un lato riordinare in un unico testo i regimi semplificati già esistenti in altri provvedimenti, dall'altro ampliare e precisare le categorie di interventi di "lieve entità", contenute nel Regolamento, integrando l'elenco delle opere già agevolate (come *dehors*, tende, insegne o impianti di climatizzazione) con nuove casistiche da esonerare totalmente dall'autorizzazione paesaggistica o da assoggettare a procedura semplificata.

### **2. Proroghe dei termini dei lavori in materia di edilizia privata (art. 9, co. 2-bis)**

Con il comma 2-bis dell'art. 9, si prorogano ulteriormente i termini di alcuni lavori in materia di edilizia privata, già differiti dall'articolo 10-*septies* del D.L. 21/2022 (Decreto Taglia Prezzi) e da ultimo estesi dall'articolo 7 della L. 15/2025 (Milleproroghe). Nello specifico, vengono prorogati, da 36 mesi a 48 mesi, i termini di inizio e ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza tale data era fissata al 31 dicembre 2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Tali disposizioni si applicano anche ai termini relativi: alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comunque denominate, ai permessi di costruire e alle SCIA già prorogati, nonché alle convenzioni di lottizzazione e ai relativi piani attuativi formati entro il 31 dicembre 2025, anche se già prorogati.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI**

### **1. Ispettori autorizzati per revisioni veicoli (art. 9, co. 3-bis)**

Attraverso l'introduzione del comma 3-*bis* si modifica il comma 1 dell'articolo 10 del decreto "proroga dei termini" del 2022 (decreto-legge n. 228 del 2021), prevedendo una proroga ulteriore – al 31 dicembre 2026 – del termine entro il quale è consentito agli ispettori autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-MIT (decreto 19 maggio 2017) di effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore, prevista dall'articolo 80 del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), secondo le modalità indicate dal suddetto decreto ministeriale.

### **2. Ferrobonus portuale (art. 9, co. 3-quater)**

Prorogato il cd. "Ferrobonus portuale" fino al 31 dicembre 2030. In particolare viene prorogato, nella misura massima di 500 mila euro annui, il contributo previsto in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria, finalizzato a ridurre il costo complessivo del servizio ferroviario per i treni che originano o terminano nei porti.

### **3. Trasporti eccezionali su strada (art. 9, co. 3-septies)**

L'articolo 9, comma 3-septies, interviene sulla disciplina relativa ai trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10 del Codice della strada. Con tale disposizione, pertanto, attraverso una modifica dell'art. 7-bis del decreto legge 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 215/2021, si differiscono gli effetti del decreto ministeriale recante le "Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità" alla piena operatività dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), nonché all'aggiornamento delle stesse linee guida a seguito dell'adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizione di eccezionalità. In ogni caso, la citata sospensione d'efficacia non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2027. Inoltre, si posticipa al 30 giugno 2027 il termine entro cui adottare il citato Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

### **4. Buono portuale (art.9, co. 3-octies, 3-novies)**

Con il comma 3-octies si proroga l'orizzonte temporale delle misure del "Buono portuale" al 2027, se ne rivisitano anche importi e finalità e si introduce un esplicito riferimento "di osservanza" della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato.

In particolare, novellando l'articolo 1, comma 471, della legge di bilancio 2023, istitutivo, presso il MIT, del Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026), la disposizione prevede: (lett. a) un'ulteriore stanziamento per il Fondo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027; estende al 31 dicembre 2027 il relativo periodo di operatività e stabilisce che tra le imprese destinatarie del contributo rientrino anche quelle che sono titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, e di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali.

Con riferimento alla prima tipologia di "buono portuale" inerente le patenti e le abilitazioni professionali dei dipendenti, si precisa che il contributo (lett. b) è diretto ad agevolare il conseguimento/rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la conduzione dei veicoli destinati all'attività di trasporto, ovvero di movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali. Pertanto, si prevede il riconoscimento di un buono portuale di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale.

Con riferimento alla seconda tipologia di "buono portuale", inerente i modelli organizzativi e gestionali delle imprese, viene, inoltre, innalzato da 10.000 a 20.000 euro l'importo massimo del contributo, che può essere riconosciuto alle imprese e si specifica che detto contributo è destinato a sviluppare o implementare i richiamati modelli di organizzazione e di gestione aziendale, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (lett. c).

Infine, relativamente alla terza ed ultima tipologia di "buono portuale", riguardante la riqualificazione del personale, si specifica che il contributo deve incentivare azioni con modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), riconoscendo un buono portuale di importo massimo pari a 80.000 euro (invece di 50.000 euro) per ciascuna impresa, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

### **5. Linea 2 Metropolitana Torino (art. 9, co. 3-decies)**

Il comma 3-decies, attraverso una modifica introdotta al decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), autorizza la spesa aggiuntiva di 150 mila euro nel 2027 per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino.

#### **6. Lavoratori portuali (art. 9, co. 3-undecies)**

Con la novella dell'articolo 199, comma 1, lettera *b*), quarto periodo, del DL 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, si dispone anche per il 2026, tenuto conto delle crisi internazionali in essere, che le Autorità di sistema portuale possano stanziare risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale, di cui all'art. 17 della legge 84/1994, e alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della sopra citata legge. Per le tali finalità è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO**

#### **1. Delibere tasse di soggiorno Olimpiadi Milano Cortina (art. 4, co. 12-septies)**

La disposizione prevede una deroga alla disciplina vigente in materia di efficacia delle delibere relative all'imposta di soggiorno. In particolare, per i comuni coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici e paraolimpici di Cortina 2026, le delibere regolamentari che dispongono l'esenzione dall'imposta di soggiorno in favore degli atleti, dei loro familiari e delle delegazioni olimpiche acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune.

È inoltre stabilito che tali delibere e regolamenti siano trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dall'approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai soli fini statistici e per la pubblicazione sul relativo sito istituzionale.

La disposizione si inserisce nel quadro delle misure già previste dall'art. 4, commi 6 e 7-bis, del decreto-legge n. 156 del 2025, che consente ai comuni interessati dagli eventi olimpici di istituire o incrementare temporaneamente per il 2026 l'imposta di soggiorno, prevedendo anche specifiche esenzioni.

La norma introduce una deroga espressa all'art. 13, comma 15-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede, in via ordinaria, l'efficacia differita delle delibere relative all'imposta di soggiorno a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale.

#### **2. Proroga assistenti bagnanti (art. 9, co. 3-sexies)**

Il comma 3-sexies, al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, dispone la proroga sino alla fine della stagione balneare 2026 e comunque non oltre il 1° ottobre 2026, della sospensione relativa all'efficacia del requisito della maggiore età richiesto per svolgere l'attività di assistenti bagnanti.

Si ricorda che il requisito della maggiore età richiesta per lo svolgimento di tale attività è stato introdotto dall'art. 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85.

#### **3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo (art. 16, co. 3-bis)**

La norma estende dal 31 marzo 2026 al 30 giugno 2026 il termine entro cui è possibile

realizzare interventi di efficientamento energetico, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di valore compreso tra 500 mila e 10 milioni di euro, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto legati all'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo" (Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR, con una dotazione di 180 milioni di euro). Il comma in oggetto modifica l'articolo 3, comma 1, del dl n. 152/2021, che prevede – attraverso il Fondo per gli investimenti nel comparto turistico – contributi diretti alla spesa per interventi di efficientamento energetico, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nel settore turistico.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA**

### **1. Limiti di spesa per i crediti di imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva (art. 8, co. 5-bis)**

La norma interviene sulla disciplina recata dalla legge n. 220 del 2016 in materia di cinema e audiovisivo. In particolare, la disposizione prevede che, limitatamente all'anno 2026, nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo, i limiti di spesa per i crediti di imposta riconosciuti alle imprese di produzione (articolo 15 della legge n. 220 del 2016) e per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 19), possono essere incrementati rispetto a quanto stabilito con il decreto di riparto annuale del Fondo per il cinema e dell'audiovisivo ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016. Tuttavia, la norma stabilisce altresì che l'incremento dei predetti limiti di spesa non può, comunque, superare il limite massimo complessivo delle risorse assegnate con il decreto di riparto in favore delle diverse tipologie di interventi di cui alle sezioni II, III, IV, e V della legge n. 220 del 2016, ossia, rispettivamente, gli incentivi fiscali, i contributi automatici, i contributi selettivi e l'attività di promozione cinematografica e audiovisiva.

Infine, si precisa che, in materia di credito di imposta, resta ferma la disciplina fissata dall'articolo 21, comma 1, ultimo periodo e dal comma 6 della medesima legge, i quali stabiliscono, rispettivamente, che il decreto di riparto annuale ripartisca le risorse tra le varie tipologie di credito di imposta, anche modificandole in corso d'anno, e che le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta, laddove inutilizzate, siano destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

### **2. Finanziamento del Museo nazionale di fotografia (art. 8, co. 5-ter e 5-quater)**

I commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 8, rifinanziano, per una somma pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione Museo di fotografia contemporanea, contestualmente rinominata "Fondazione Museo Nazionale di Fotografia"

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

### **1. Differimento termini per la realizzazione delle Medie Opere (art. 2, co. 2-bis)**

Per evitare la revoca dei contributi per interventi in corso di attuazione o già completati relativi alle c.d. Medie Opere (L. 145/2018, art. 1, c. 139 e seguenti) è stato differito, dal 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026, il termine per la conclusione dei lavori che hanno beneficiato dei contributi per le annualità dal 2021 al 2025. Si ricorda che tali opere, relative all'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, erano confluite nel PNRR (M2C4 – Investimento 2.2) per essere successivamente stralciate, mantenendo però il loro finanziamento a valere sulle risorse statali già stanziare per gli anni 2021-2030.

## **2. Proroga della sospensione dell'installazione dei sistemi di riconoscimento facciale negli impianti di videosorveglianza (art. 2, co. 6-*quater*)**

Viene ulteriormente prorogata, attraverso la modifica dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, al 31 dicembre 2027 la sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di autorità pubbliche o di soggetti privati.

## **3. Proroga della durata massima dell'incarico del Commissario straordinario per la peste suina africana (art. 5, co. 10-*novies*, lett. a)**

La disposizione proroga, attraverso la modifica dell'art. 2, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022 n. 29, la durata massima dell'incarico del Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana.

Si prevede, in particolare, che il Commissario straordinario opera per un periodo di 12 mesi, prorogabile o rinnovabile, anche più volte, per un ulteriore periodo fino a 48 mesi.

## **4. Proroga in materia di esercizio delle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni (art. 6, co. 1-*ter*)**

Viene ulteriormente prorogato di un anno, attraverso la modifica dell'art. 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, il regime transitorio previsto per le imprese (artigiane e non) già operanti nel settore delle autoriparazioni.

Si prevede, in particolare, che le imprese che, alla data di entrata in vigore della predetta legge 224/2012, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge 224/2012, possano proseguire le rispettive attività per un periodo di 13 anni e 6 mesi, in luogo dei previgenti 12 anni e 6 mesi, successivi a tale data.